

**DCO 14/08**

**REVISIONE DEI MECCANISMI DI TUTELA DEI CLIENTI  
FINALI NEL MERCATO AL DETTAGLIO DEL GAS  
NATURALE E CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO  
DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA**

## ***OSSERVAZIONI ANIGAS***

**Milano, 7 luglio 2008**

## Premessa

L'annunciata revisione del meccanismo di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura da praticare ai clienti finali tutelati del mercato del gas naturale rappresenta, per la scrivente Associazione che intende partecipare alla relativa consultazione, l'occasione per ridare una prospettiva di crescita e di stabilità regolatoria al segmento della vendita, strategico per lo sviluppo equilibrato di una concorrenza duratura, in una fase notoriamente critica per l'intero mercato nazionale ed europeo.

Vale ricordare che alle attuali condizioni economiche di vendita ai clienti tutelati si è giunti dopo un lungo contenzioso, per certi versi ancora da definire, svoltosi in un periodo di straordinaria tensione dei prezzi internazionali e di conseguente forte pressione sulla capacità stessa delle imprese di vendita di affrontare il mercato.

La combinazione delle difficili condizioni di mercato con una stringente regolazione dei prezzi finali, criticata dalle imprese non per la sua natura di tutela quanto per i suoi esiti, si è riflessa in una strutturale riduzione dei margini delle imprese di vendita cui non sembra corrispondere un commisurato vantaggio per i consumatori, che hanno dovuto fronteggiare costi "di sistema" accresciuti e non hanno potuto godere compiutamente del potenziale competitivo, come dimostra ampiamente la persistenza di bassi tassi di "switch" in certi segmenti.

Ciò premesso, Anigas prende atto con favore dell'orientamento espresso dall'Autorità nel senso dell'equilibrio tra protezione delle categorie esposte e tutela del mercato e della concorrenza, e manifesta la propria volontà di partecipare alla consultazione in oggetto con spirito costruttivo, attraverso proposte mirate alla realizzazione concreta dei principi enunciati.

L'Associazione evidenzia i seguenti punti:

- è necessario garantire la coerenza dei prezzi finali con le condizioni del mercato degli approvvigionamenti, assumendo a riferimento i costi e le rigidità, tendenzialmente più elevati, sostenuti dai nuovi entranti, nonché la corretta trasmissione di opportuni segnali di costo dell'energia, prendendo atto delle richiamate dinamiche di rialzo. La proposta di revisione contribuisce ulteriormente ad enfatizzare tale effetto e potrebbe avere impatti molto significativi in caso di conferma della dinamica rialzista delle quotazioni internazionali di questi ultimi mesi.

- Il nuovo meccanismo di aggiornamento non potrà non tener conto dei seguenti punti:
  - ✓ le variazioni della componente CCI non legate al riconoscimento dei costi suddetti, soprattutto se realizzate con sostanziali modifiche strutturali della formula come quelle proposte dal Documento, richiedono analisi condivise con largo anticipo per dare tempo a tutti gli operatori di adeguarsi al nuovo contesto. A tal proposito l'Associazione propone l'immediata costituzione di un GdL dedicato che possa trattare i predetti temi.
  - ✓ Le tempistiche della conclusione di contratti di approvvigionamento all'ingrosso che per il prossimo anno termico è in corso da mesi ed in buona parte concluso.
- Tenendo conto del contesto normativo comunitario ed al fine di prevenire eventuali eccezioni che la Corte di Giustizia Europea dovesse presentare a seguito della remissione parziale del giudizio sulla delibera n. 79/07, si ritiene che il perimetro di tutela debba essere limitato alle fasce economicamente sfavorite ("vulnerable customers"); tenuto conto di tale obiettivo l'Associazione vede percorribile un raggiungimento graduale di tale obiettivo attraverso una riduzione significativa dell'attuale area di tutela, come meglio dettagliato in seguito nelle osservazioni allo spunto per la consultazione a ciò dedicato, salvi ed impregiudicati gli effetti derivanti da un'eventuale pronuncia della Corte di Giustizia Europea su questo tema.
- È di fondamentale importanza non distorcere i meccanismi di mercato con interventi di esplicita finalità anti inflazionistica che possano deprimere la concorrenza ed alterare l'equilibrio economico della filiera. A tal fine Anigas ritiene che:
  - ✓ l'area di applicazione delle tutele debba essere strettamente confinata ai clienti bisognosi (riferimento ISEE) o privi di fornitore (ma, in questo caso, solo fino ad un limitato livello di consumo annuo e in quanto rientrante nell'ambito dell'applicazione del FUI);
  - ✓ la tutela debba essere finanziata attraverso l'introduzione di componenti tariffarie ad hoc, applicate alla generalità dei clienti il cui gettito, versato presso un fondo dedicato, verrebbe distribuito con le modalità più opportune;
  - ✓ sia preferibile l'utilizzo dello strumento fiscale, ritenuto peraltro il più idoneo alle finalità anti inflazionistiche e di carattere sociale; in particolare la stabilizzazione del gettito (IVA e accise) di settore, sterilizzando la variazioni di gettito IVA con idonee riduzione delle accise;

- ✓ permanga - come già evidenziato in precedenti occasioni - un livello insufficiente della QVD (con particolare riferimento alla parte fissa), che riduce lo sviluppo del mercato soprattutto nella fasce di basso consumo; quanto sopra risulta enfatizzato dalla crescita dei costi operativi, dall'effetto inflazionistico e dalla riduzione media dei consumi unitari.

Quanto al GdL sopra proposto, cui potrebbero partecipare – tra gli altri - gli operatori dell'attività di vendita, lo stesso potrebbe porsi come scopo l'approfondimento puntuale dell'impatto delle revisioni proposte sul sistema gas, in particolare sull'equilibrio economico degli esercenti, contribuendo alla corretta "taratura" delle stesse e garantendone la sostenibilità per gli esercenti.

## **RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

### **SPUNTO DI CONSULTAZIONE Q.1**

*Si ritiene che gli obiettivi che l'Autorità intende perseguire siano correttamente definiti? Vi sono ulteriori obiettivi che devono essere considerati?*

### **SPUNTO DI CONSULTAZIONE Q.2**

*Quale si ritiene debba essere l'ordine di priorità con cui gli obiettivi sopra descritti dovrebbero essere perseguiti?*

L'Associazione, nell'ambito di quanto espresso in premessa, condivide gli obiettivi nell'ordine di priorità indicato dall'Autorità.

Nel merito, seppure ci si renda conto della complessità degli interventi che il Regolatore è chiamato di volta in volta a istruire e deliberare, si segnala l'importanza strategica di un adeguato preavviso rispetto all'entrata in vigore di nuove regolazioni e - laddove possibile - della concentrazione degli interventi modificativi in un'unica soluzione, ciò in quanto ogni modifica regolatoria richiede l'implementazione di procedure.

Un adeguato preavviso, unitamente alla possibilità di accorpare interventi di diversa natura, consentirebbe di trarre beneficio dalle sinergie rinvenibili tra le diverse aree di ogni Società (sistemi informativi, servizio commerciale, fatturazione, etc.), minimizzando i costi anche e soprattutto a beneficio delle realtà aziendali emergenti e/o di minori dimensioni.

### **SPUNTO DI CONSULTAZIONE Q.3**

*Si ritiene che le aree di intervento rilevanti siano state correttamente identificate? Vi sono ulteriori ambiti di intervento che devono essere considerati?*

Si concorda sulla rilevanza delle aree di intervento individuate dall'AEEG, segnalando tuttavia la necessità che, come già evidenziato in premessa, il relativo processo di revisione venga attuato con le cautele di seguito segnalate, visto l'impatto che ogni area ha sia sui singoli operatori della filiera gas, sia sui clienti finali.

Inoltre, si ribadisce quanto già espresso in premessa sulla necessità di un tempestivo intervento anche sulla componente QVD, attualmente ancora non sufficientemente remunerativa in relazione ai costi associati. Si coglie l'occasione per segnalare che il riassetto dell'attività di misura e delle connesse ricadute tariffarie non possono implicare alcuna riduzione dell'attuale livello della QVD già insufficiente anche considerando una diversa allocazione dei costi di misura.

**SPUNTO DI CONSULTAZIONE Q.4**

*Si ritiene che sia corretto introdurre le modifiche di seguito proposte a partire da ottobre 2008?*

Con riferimento alla ridefinizione dell'ambito di tutela, per le considerazioni espresse in premessa, si ritiene corretto un intervento tempestivo nel senso precisato nelle successive osservazioni a ciò dedicate.

Relativamente alla variazione della quota indicizzata ed alle modalità di calcolo dell'indice It, si segnala l'inapplicabilità delle variazioni proposte a partire dal 1° ottobre 2008; inoltre si ribadiscono le criticità strutturali riportate in premessa ed in particolare che lo sviluppo delle formule proposte deprime ulteriormente il valore riconosciuto del costo di approvvigionamento, in contrasto con le dinamiche economiche del settore e con gli obiettivi a fondamento del documento.

Si ritiene invece vi siano alcune revisioni praticabili già da ottobre 2008 in quanto non impattano in modo significativo sulle dinamiche di approvvigionamento e sui sistemi informativi delle singole aziende, e precisamente, l'eliminazione della soglia di tolleranza del 2,5%, che rappresenta un onere (benché ormai sostenuto per l'anno termico entrante) cui non corrisponde alcun beneficio per il mercato e la revisione in aumento della componente QF, tenendo conto dei riferimenti di mercato per il nuovo entrante.

**SPUNTO DI CONSULTAZIONE Q.5**

*Si ritiene che l'ambito di applicazione delle condizioni economiche di fornitura proposto sia correttamente individuato? Se no, quale ambito dovrebbe essere definito?*

L'Associazione ritiene percorribile il mantenimento di due piani del sistema delle tutele:

1. *tutela di natura tariffaria*, intesa come "tutela sociale", che consenta ai soli clienti c.d. vulnerabili la possibilità di acquistare gas naturale ad un prezzo sostenibile in ragione della propria situazione economica (che può essere efficacemente rappresentata dal livello dell'indicatore ISEE - indicatore di situazione economica equivalente);
2. *tutela di natura non tariffaria*, destinata a garantire la continuità della fornitura per le fasce più piccole del mercato, prive di una capacità negoziale sufficiente a poter agevolmente individuare in ogni caso un fornitore di gas (si pensi alle forniture di ultima istanza). Per questo motivo, come più dettagliatamente risposto al Q8, non si ritiene opportuna alcuna estensione dell'ambito di applicazione del FUI oltre i 200.000 mc.

Le considerazioni sopra esposte, inducono a considerare inappropriata e comunque insufficiente l'ipotesi di riduzione dell'area di tutela come proposta nel documento.

Inoltre, si osserva che i condomini sono da sempre considerati estranei ai clienti domestici (rientrano infatti nella fascia T3), nonostante quanto riportato nella Relazione Tecnica alla Delibera 134/06 ma non in una delibera; la fornitura ai condomini avviene già ora tramite la contrattazione con gli amministratori e le relative associazioni di categoria, storicamente dotate di mezzi e conoscenze per muoversi agevolmente nel mercato libero. Nel settore condominiale è inoltre diffusa la presenza di attività commerciali e altri usi non qualificabili come usi abitativi; si ritiene quanto mai opportuno escludere l'intero uso condominiale dal perimetro della tutela.

Pertanto, si suggerisce di escludere tutti i condomini che, indipendentemente dagli usi ivi presenti, hanno l'obbligo dell'amministratore.

Rileva altresì, nel quadro della presente consultazione:

- la necessità di definire (come del resto avvenuto nel settore elettrico) in maniera rigorosa e non ambigua la nozione di "cliente domestico" (che non può essere diverso dal soggetto, persona fisica, che preleva gas naturale per i consumi dell'abitazione presso la quale è installato il punto di riconsegna ovvero è intestato il contratto di fornitura) non soltanto ai fini della delimitazione della tutela ma ai più generali fini della certezza regolamentare.

**SPUNTO DI CONSULTAZIONE Q.6**

*Si ritiene opportuno mantenere la soglia di consumi inferiori a 200.000 Smc annui anche per i clienti domestici?*

Fermo restando quanto espresso in premessa, in un'ottica del tutto transitoria ed in attesa della definizione normativa dei parametri di individuazione dei clienti bisognosi, si potrebbe ammettere che l'area di tutela sia limitata al massimo alla clientela domestica con consumi inferiori a 5.000 mc/a, considerato che statisticamente i clienti bisognosi saranno ricompresi in tale fascia.

Oltre tale soglia non si configurano infatti situazioni da tutelare.

**SPUNTO DI CONSULTAZIONE Q.7**

*Si condividono le tempistiche proposte dall'Autorità? Si ritiene, in particolare, che tali tempistiche debbano essere distinte per caratteristiche di clienti?*

Si rimanda al punto precedente.

**SPUNTO DI CONSULTAZIONE Q.8**

*Si ritiene opportuno implementare un meccanismo di tutela specifico per i clienti non domestici e domestici con consumi superiori a 200.000 Smc annui nelle situazioni in cui si trovano anche temporaneamente senza fornitore?*

*Se sì, ritenete opportuno che tale servizio venga fornito ad un prezzo determinato in base a meccanismi di mercato?*

L'Associazione non ritiene opportuno implementare una tutela specifica di natura non tariffaria per i clienti, domestici e non, con consumi superiori a 200.000 Smc anno. Visti gli elevati livelli di consumo sembra alquanto improbabile che clienti con consumi così alti non siano in grado di individuare una società di vendita, rimanendo anche temporaneamente privi di fornitore.

I fenomeni di assenza anche temporanea di fornitori per clienti di così elevato consumo sono rari e molto probabilmente legati alla condizione di morosità dei clienti stessi.

**SPUNTO DI CONSULTAZIONE Q.9**

*Si ritiene che l'inserimento nella quota indicizzata del CCI dell'attuale QF renda il meccanismo di indicizzazione più semplice e robusto? È corretto confermare il valore quantificato in 0,0389 centesimi di €/MJ (1,5 centesimi di €/mc con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc)?*

L'Associazione ritiene opportuno rimandare le osservazioni in merito a questo tema in esito al Gruppo di Lavoro che si propone di costituire.

In questa fase si ritiene necessario mantenere il termine QF, opportunamente rivisto per tenere conto degli effettivi costi di approvvigionamento dei nuovi entranti, al di fuori della componente QE, onde evitare distorsioni e sostanziali variazioni rispetto all'andamento della formula attualmente utilizzata dal mercato.

Tale proposta è tuttavia subordinata al mantenimento dell'attuale struttura e periodo di riferimento dell'It: eventuali modifiche strutturali alla formula di aggiornamento richiederebbero infatti approfondimenti specifici relativi sia alla posizione più opportuna di QF, sia alla rimozione dei coefficienti di smorzamento.

Senza gli opportuni accorgimenti, l'internalizzazione della QF e il ribasamento della QE determineranno per le società di vendita un effetto peggiorativo, rispetto allo *status quo*, sulle variazioni della QE relative ai futuri incrementi trimestrali della materia, con effetti insostenibili per gli operatori del settore e gravemente negativi per lo sviluppo del mercato.



Si ribadisce, infine, quanto detto in premessa in merito alla necessità di una immediata revisione in aumento del valore attuale della componente QF, indipendentemente dalla struttura della formula.

Si ritiene opportuno evidenziare che, se tale componente QF fosse stata internalizzata fin dalla sua origine la medesima avrebbe subito una variazione incrementale percentuale da luglio 2006 (introduzione) ad ottobre 2008 del +34 % circa, equivalente ad un aumento di circa 0,5 €cent/mc.

**SPUNTO DI CONSULTAZIONE Q.10**

*Si ritiene che luglio 2008 sia un riferimento temporale corretto per la definizione del nuovo valore iniziale della quota indicizzata? In caso contrario a quale periodo sarebbe opportuno far riferimento?*

Si rimanda alle osservazioni effettuate in precedenza.

**SPUNTO DI CONSULTAZIONE Q.11**

*Si ritiene che luglio 2008 sia un riferimento temporale corretto per il ribasamento dell'indice  $I_t$ ?*

Rinviando a quanto già esposto sugli effetti destabilizzanti di una modifica repentina della struttura della formula, si osserva che anche laddove, nonostante la manifesta contrarietà dell'Associazione, codesta Autorità ritenesse opportuno il ribasamento a luglio 2008, allora sarebbe necessaria un'approfondita analisi sulla posizione e sul valore della QF.

**SPUNTO DI CONSULTAZIONE Q.12**

*Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli altri elementi del calcolo dell'indice  $I_t$  (composizione del paniere, pesi dei prodotti del paniere, medie mobili)? In caso contrario, quali modifiche di propongono?*

Si rimanda alle osservazioni effettuate in precedenza; si fa peraltro presente che il prodotto Gasolio 0,2 CIF MED uscirà prossimamente dalle quotazioni ufficiali e pertanto dovrà essere sostituito con combustibile equivalente. Tale variazione dovrebbe essere posta tra le priorità del GdL.

A tal proposito, come prima ipotesi di lavoro, si suggerisce che il GdL definisca le opportune modalità per la sostituzione del Gasolio 0,2 CIF MED.

Anche la necessità di rivedere il riferimento al prodotto Gasolio 0,2 suggerisce di procrastinare qualunque intervento sulle componenti tariffarie (con l'eccezione di quelle segnalate) una volta compreso fino in fondo quale impatto avrà sulla tariffa tale revisione del paniere.

**SPUNTO DI CONSULTAZIONE Q.13**

*Si condivide l'ipotesi di rimuovere la soglia di invarianza dai criteri per l'indicizzazione del CCI?*

Come già anticipato, Anigas è favorevole alla rimozione della soglia di tolleranza.

In proposito, si ribadisce che la natura di questo intervento, in sé considerato, lo rende praticabile già da ottobre 2008.

Si ritiene, inoltre, che, anche per coerenza con le dinamiche del mercato a monte, il "valore minimo assoluto" proposto per le variazioni debba essere molto piccolo, limitato ad un effetto di arrotondamento alla terza cifra decimale della variazione in €/GJ.

Si ritiene, infine, che vada approfondita nel GdL la rimozione o la revisione dei coefficienti di smorzamento (alfa e beta) dell'attuale formula di aggiornamento.

**SPUNTO DI CONSULTAZIONE Q.14**

*Si condivide, in attesa che siano disponibili riferimenti di prezzo significativi, l'ipotesi di introdurre una verifica periodica dei parametri di indicizzazione? Ogni quanto tempo? Con quale anticipo?*

Si condivide la proposta dell'Autorità, attraverso anche il GdL permanente in modo da poter effettuare le analisi approfondite e condivise, definendo eventuali modifiche con largo anticipo in coerenza con le dinamiche del mercato.